

A seguito della pubblicazione del bando ai fini della procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO), sono stati posti i seguenti quesiti:

1. In base alla frase “in caso di RTI, il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, nel suo complesso, fermo restando che l’operatore economico mandatario capogruppo dovrà possedere tale requisito tecnico” [cap. 5.A del Disciplinare di Gara] affinché un requisito sia posseduto dal raggruppamento, è sufficiente che tale requisito sia posseduto dal capogruppo, oppure ogni componente deve possederlo? Nel secondo caso, quindi, all’RTI potrebbero partecipare solo ESCo e non, ad esempio, di@ installatrici(non in possesso della qualifica ESCo)?
2. Affinché l’RTI possieda nel suo complesso i requisiti di capacità tecnica e organizzativa, ivi compresa l’attestazione SOA [cap. 5.C del Disciplinare di Gara], è sufficiente che tale RTI si associ o si avvalga di un ausiliario che possieda tali capacità, o tutti componenti devono possederle?
3. Nel caso in cui l’RTI utilizzi l’associazione o l’istituto dell’avvalimento per i requisiti tecnici ed organizzativi, l’ausiliario potrà essere parte della RTI, anche se non ha requisito di cui al punto a.3) del Disciplinare (qualifica ESCo)?
4. Nel caso l’RTI/GEIE sia composto da una ESCo con sede in uno Stato Membro UE (e che rispetti tutti requisiti), è possibile considerare valida a fini del Bando la qualificazione di cui al punto c.5) emessa da tale Paese Membro, con oggetto analogo a quello della SOA OG10 class III?
5. In caso di aggiudicazione definitiva, si può presentare una cauzione definitiva con durata di 5 anni, successivamente rinnovata per altrettanti anni o sostituita da una nuova garanzia di pari durata fino al raggiungimento del tredicesimo anno?
6. Si chiarisca come procedere per la predisposizione dell’offerta tecnica ed economica qualora a seguito di sopralluogo si riscontrino delle divergenze nella consistenza degli impianti rispetto a quella della Baseline a base di gara.
7. Si chiede se sia possibile integrare la documentazione tecnica così come definita a pag 23 del disciplinare di gara, con allegati ulteriori e non contemplati nel numero di pagine, utili per evidenziare la correttezza delle scelte progettuali, quali le verifiche illuminotecniche.
8. Con riferimento alla eventuale possibilità di accesso all’incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di efficientamento di Pubblica Illuminazione, è prevista una ripartizione dell’eventuale beneficio economico derivante dal riconoscimento dei TEE tra la ESCO e la Stazione Appaltante? In caso positivo, in quale misura?

9. Con riferimento al Comune di Precetto Torinese, si chiede se gli impianti di Via Gonella e di Strada Antegnasco, non compresi nelle audit, ma di proprietà comunale, sono da includersi nell'offerta?
10. Esiste altra documentazione tecnica relativa agli impianti, oltre alle audit trasmesse?
11. Si richiede un chiarimento in merito a cosa debba essere inteso come punto luce sostituito nell'Allegato C e D. In particolare si chiede se la sostituzione parziale del corpo illuminante e/o sue componenti, quali ad esempio la mera sostituzione della lampada o la sostituzione di alcune componenti interne (ad esempio sistema di alimentazione), sia da intendersi come sostituzione di punto luce.

Si è proceduto a dare riscontro ai predetti quesiti nel seguente modo:

1. in caso di RTI, il requisito di cui al punto 5.a.3 si ritiene soddisfatto se posseduto dal capogruppo del raggruppamento.
2. non tutti i componenti della RTI debbono possedere l'attestazione SOA. Il requisito deve essere soddisfatto dalla RTI nel suo complesso e può essere soddisfatto anche con associazione o con avvalimento con una impresa ausiliaria a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni dettate dall'art. 89 del D.Lgs n. 50/16.
3. l'avvalimento interno è ammesso per soddisfare i requisiti tecnici ed organizzativi anche se l'impresa mandante/ausiliare non è una ESCO. Infatti, l'essere ESCO non è requisito tecnico organizzativo.
4. La risposta al quesito è affermativa in base al disposto dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i ancora in vigore in base ai disposti dell'art 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Detto articolo (attuativo dei disposti dell'art. 47 del 163/2006 e s.m.i. che risulta invero abrogato) dispone:  
*Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 1. Le imprese stabilite negli altri Stati (di cui all'articolo 47, comma 1, del codice), presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione alla singola gara (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice,) conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.*  
L'idoneità a partecipare alla gara dovrà essere provata pertanto dall'operatore economico straniero con la presentazione di documentazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi di origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la

- qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani. Detta documentazione dovrà altresì essere accompagnata, come la norma su richiamata prescrive, da traduzione in lingua italiana effettuata da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
5. Lo schema di contratto attuativo, di cui al presente procedimento di gara, prevede all'art. 13 la fattispecie del caso, allorché al comma b) si afferma che "La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del presente Contratto [...]". Ne deriva, pertanto, in capo all'aggiudicatario-affidatario l'obbligo, imprescindibile, di mantenere costantemente attiva la copertura della Garanzia di gestione per tutta la durata della FASE II del Contratto anche con rinnovi o nuove garanzie. Si precisa, inoltre, che, in fase di partecipazione, i concorrenti devono impegnarsi, mediante dichiarazione rilasciata dai soggetti previsti dall'art. 9 del Disciplinare di gara, a garantire che, in caso di aggiudicazione, verranno rilasciate le garanzie di gestione e di esecuzione, avendo cura che l'importo di tali cauzioni non sia indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell'offerta economica.
  6. L'offerta tecnico-economica deve basarsi esclusivamente sui dati di baseline a base di gara che non deve essere modificata.
  7. L'offerta tecnica deve limitarsi a quanto indicato nel disciplinare di gara.
  8. Con riferimento al contratto attuativo EPC consultabile alla seguente pagina web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/progetti-energia-sostenibile/2020together/gara-selezione-esco-2> , il quesito trova risposta all'art. 12 comma b) allorché si recita che: *"Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario certificare il Risparmio energetico Effettivo presso le autorità competenti e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica ("TEE") e cederli sul mercato, informando il Concedente dei TEE ottenuti. Per tutta la durata della Concessione, spetteranno integralmente al Concessionario eventuali importi derivanti dalla vendita dei TEE."*
  9. Si conferma che tali impianti non essendo inseriti nelle audit non devono essere inserite nell'offerta di gara.
  10. No, non esiste altra documentazione oltre agli Audit Energetici trasmessi in modalità telematica.
  11. Per l'accesso al punteggio A1 e A2 e relativamente ai dati da inserire nell'Allegato C e D, si

precisa che risultano ammissibili gli interventi che prevedano la sostituzione dell'intero apparecchio illuminante. La semplice sostituzione delle lampade o la mera sostituzione di alcune componenti interne (ad esempio il sistema di alimentazione) non possono essere considerate come "punti luce sostituiti" ai fini della presente procedura di gara.

Si rendono pubblici i quesiti posti e i riscontri dati al fine di portare a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti alla procedura quanto esposto.

Torino, 20/03/2017

Aggiornamento sui quesiti pervenuti:

1. Relativamente ai tratti di impianto che attualmente non sono a norma in quanto non rispettano i requisiti minimi di illuminamento delle strade previsti dalla normativa perché ad esempio l'interdistanza dei pali è eccessiva, sussiste l'obbligo del raggiungimento di tali requisiti minimi anche nel caso in cui si decida di non intervenire con la riqualificazione energetica dei relativi pali? Inoltre, relativamente ai medesimi tratti sopra indicati attualmente non a norma in termini di prestazioni illuminotecniche, possono essere proposti interventi di sostituzione delle lampade senza l'obbligo di raggiungere i livelli di illuminamento minimi previsti dalla normativa ma mantenendo almeno il livello di illuminamento della situazione attuale?
2. Cosa si intende per "Schematizzazione grafica degli interventi proposti" di cui al punto 2.2 del paragrafo 9B del Disciplinare di Gara?
3. In caso di RTI costituendo, per i requisiti che devono essere posseduti dall'RTI nel suo complesso, come definito all'interno del disciplinare, si deve intendere che è sufficiente che il requisito sia posseduto da almeno uno dei componenti dell'RTI? A titolo esemplificativo in caso di RTI composto da 3 soggetti, è sufficiente che uno solo sia certificato ISO 9001?
4. Nel caso di RTI costituendo, le dichiarazioni previste nei modelli messe a disposizione devono essere sottoscritte da ciascun componente dell'RTI. Nel caso in cui alcuni dei requisiti richiesti siano posseduti da uno degli altri partner dell'RTI ma non dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione, questi può provvedere a barrare il requisito non posseduto. Ad esempio, nella dichiarazione del Doc 3 Busta A è prevista la dichiarazione relativa alla qualifica ESCO che è un requisito posseduto solo dalla mandataria. Gli altri soggetti dovranno barrare tale parte di dichiarazione?

Si è proceduto a dare riscontro ai predetti quesiti nel seguente modo:

1. Relativamente ai tratti di impianto che attualmente non sono a norma in quanto non rispettano i requisiti minimi di illuminamento si rimanda al capitolato di gestione pubblicato alla pagina <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/progetti-energia-sostenibile/2020together/gara-selezione-esco-2> in cui al paragrafo 5.2 si chiarisce che la messa a norma dovrà essere effettuata su TUTTO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE O PORZIONI DI IMPIANTO CHE SONO OGGETTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O MESSA IN SICUREZZA da parte del Concessionario in adempimento degli obblighi contrattuali ed in osservanza di quanto incluso nella progettazione esecutiva delle opere e lavori. L'obbligo di messa a norma si applica altresì nell'ipotesi in cui, anche durante la Fase II di gestione, si interviene per la sostituzione di una lampada non oggetto di precedente riqualificazione energetica. Sulla base di quanto indicato, in assenza di interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza, la messa a norma non è obbligatoria. E' altresì da sottolineare che allorché si proceda con la mera sostituzione della lampada (anche durante la fase 2 di gestione), la messa a norma diventa obbligatoria.
2. Per quanto attiene la "schematizzazione grafica degli interventi proposti" di cui al punto 2.2, si precisa che tale documentazione è da intendersi come integrativa e a supporto delle considerazioni, analisi e valutazioni descritte nella documentazione di cui al 2.1.
3. In merito al possesso del requisito relativo alla certificazione ISO 9001 in caso di RTI, è sufficiente che un soggetto componente della RTI costituenda abbia il possesso della Certificazione ISO 9001 in corso di validità.
4. In caso di RTI costituenda, senza avvalimento di alcun requisito, si specifica che la dichiarazione dei requisiti di gara è una dichiarazione unica del RTI concorrente che complessivamente dichiara di possedere i requisiti prescritti nel disciplinare di gara e sottoscritta da tutti i componenti della RTI. Si precisa che i moduli di partecipazione possono essere adattati a seconda della struttura soggettiva (es. RTI costituenda) del concorrente.

Torino, 29/03/2017